

CASA BETANIA APS

VIA MADONNA, 6 – 22070 GUANZATE (CO)

C.F. 95105110134

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 21/11/2022, alle ore 20.30, presso la sede dell'Associazione in Guanzate (CO) – via Madonna n. 6, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Casa Betania APS, per decidere sui seguenti argomenti posti

all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione nuovo Statuto "Casa Betania APS" alla luce delle osservazioni pervenute dal Dirigente dell'Amministrazione Provinciale di Como – Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci:

- *Pini Elena – Presidente*
- *Scarso Paolo – Vice Presidente*
- *Parravicini Emanuele – Segretario*
- *Casale Alessandro – Socio*
- *Ceruti Roberta – Socio*
- *Pini Marzia – Socio*
- *Casale Irene – Socio*
- *Parravicini Davide – Socio*
- *Parravicini Francesco – Socio*
- *Scarso Chiara – Socio*

Assume la presidenza della riunione Pini Elena, in qualità di Presidente, e viene chiamato a fungere da segretario Parravicini Emanuele. Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, la validità della costituzione dell'assemblea, dichiara la riunione aperta ed atta a deliberare.

1) **APPROVAZIONE NUOVO STATUTO "CASA BETANIA APS"**

Il Segretario informa che, a seguito di nota pervenuta dalla Provincia di Como Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia, si è appreso che in atto una sospensione dei termini del procedimento di iscrizione in seguito a traslazione dal Registro Regionale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 31 del D.M. 106/2020.

Il motivo della sospensione è dovuto ad alcune previsioni statutarie non compatibili con la nuova disciplina del terzo settore. Per tale motivo si rende necessario procedere ad adeguare lo Statuto, modificando in particolare i seguenti articoli:

- Art. 3, nella parte in cui si definiscono le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017 che vanno indicate espressamente e, secondariamente, nella parte in cui si definisce la possibilità di avvalersi dell'attività di volontariato di persone che non siano soci dell'Associazione;
- Art. 6, eliminando ogni limitazione alla partecipazione alla vita associativa dei soci minorenni;
- Art. 16, nella parte in cui si definiscono le modalità per la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo in caso di decesso, dimissioni o decadenza. Viene richiesto di specificare meglio le modalità di sostituzione. Si opta per una nuova nomina effettuata dall'Assemblea Ordinaria.

Il presidente suggerisce di sostituire integralmente gli artt. 3, 6 e 16 dello Statuto con i seguenti testi:

«Art. 3. Scopo, durata e struttura associativa

1. «Casa Betania» è un'associazione ad ispirazione cristiana, il cui scopo è valorizzare la famiglia quale elemento costitutivo della società e protagonista della solidarietà e della convivenza civile.
2. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
3. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.
4. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori

impiegati ri

5. Nel

a) l'au

per consent

b) l'ac

diversità e

c) la c

di ognuno

d) la

persone pi

portatori d

e) es

specifico,

•

so

pr

•

re

•

s

d

•

r

l

c

impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

5. Nel raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone di favorire:

a) l'autopromozione della famiglia attraverso lo strumento denominato «Condominio solidale», per consentire alle famiglie associate di diventare risorsa per i propri membri e per il territorio;

b) l'accoglienza e l'aiuto reciproco tra i suoi membri basandosi sulla fiducia, il rispetto delle diversità e l'apertura a chi esprime un bisogno;

c) la crescita di una cultura della solidarietà dove la condivisione dei beni materiali e spirituali di ognuno diventino ricchezza per tutti;

d) la realizzazione di forme di accoglienza, sostegno e promozione umana per le categorie di persone più deboli quali, ad esempio, minori, anziani, donne con figli in situazioni di difficoltà e portatori di handicap;

e) esercitare le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e, nello specifico, quelle previste dalle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile

2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

f) esercitare le attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

6. La durata dell'Associazione è illimitata.

7. L'Associazione è organizzata secondo le disposizioni del presente statuto. In particolare, per raggiungere le finalità di cui al precedente titolo, l'Associazione promuove la nascita di condomini solidali e si dota di regolamenti interni volti a regolare la vita associativa.

8. Il Condominio solidale è il nucleo attorno a cui si sviluppa l'Associazione.

9. Il Condominio solidale è una comunità di famiglie e di persone che si impegnano:

- a) a vivere insieme presso una struttura abitativa dell'Associazione denominata "Condominio solidale",
- b) a rispettare quanto stabilito nei regolamenti associativi.

10. Per lo svolgimento di tutte le attività l'Associazione potrà avvalersi di volontari che non siano soci.

11. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dai Regolamenti Associativi.

12. I volontari e i soci vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6. – Soci

1. Le attività, destinate alla realizzazione delle finalità associative, sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai soci.
2. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
3. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
4. - La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 16. – Composizione del Consiglio direttivo, durata, rieleggibilità

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 9 membri eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.
2. Il Consiglio direttivo amministra le risorse economiche dell'Associazione, ispirando la gestione ai principi di equità, solidarietà, sobrietà, efficacia ed efficienza.
3. Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito a seguito di nomina effettuata dall'Assemblea ordinaria di cui all'art. 15.
4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, sarà sostituito a seguito di nomina effettuata dall'Assemblea ordinaria di cui all'art. 15. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. »

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera all'unanimità

DI MODIFICARE lo Statuto approvando il testo proposto dal Presidente;

DI DARE ATTO che da oggi in avanti il testo degli artt. 3, 6 e 16 dello Statuto è il seguente:

«Art. 3. Scopo, durata e struttura associativa

1. «Casa Betania» è un'associazione ad ispirazione cristiana, il cui scopo è valorizzare la famiglia quale elemento costitutivo della società e protagonista della solidarietà e della convivenza civile.
2. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno

rispetto della libertà e dignità degli associati.

3. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

4. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

5. Nel raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone di favorire:

- a) l'autopromozione della famiglia attraverso lo strumento denominato «Condominio solida-le», per consentire alle famiglie associate di diventare risorsa per i propri membri e per il territorio;
- b) l'accoglienza e l'aiuto reciproco tra i suoi membri basandosi sulla fiducia, il rispetto delle diversità e l'apertura a chi esprime un bisogno;
- c) la crescita di una cultura della solidarietà dove la condivisione dei beni materiali e spirituali di ognuno diventino ricchezza per tutti;
- d) la realizzazione di forme di accoglienza, sostegno e promozione umana per le categorie di persone più deboli quali, ad esempio, minori, anziani, donne con figli in situazioni di difficoltà e portatori di handicap;
- e) esercitare le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e, nello specifico, quelle previste dalle lettere:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina

in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- f) esercitare le attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

6. La durata dell'Associazione è illimitata.

7. L'Associazione è organizzata secondo le disposizioni del presente statuto. In particolare, per raggiungere le finalità di cui al precedente titolo, l'Associazione promuove la nascita di condomini solidali e si dota di regolamenti interni volti a regolare la vita associativa.

8. Il Condominio solidale è il nucleo attorno a cui si sviluppa l'Associazione.

9. Il Condominio solidale è una comunità di famiglie e di persone che si impegnano:

- a) a vivere insieme presso una struttura abitativa dell'Associazione denominata "Condominio solidale",
- b) a rispettare quanto stabilito nei regolamenti associativi.

10. Per lo svolgimento di tutte le attività l'Associazione potrà avvalersi di volontari che non siano soci.

11. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dai Regolamenti Associativi.

12. I volontari e i soci vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6. – Soci

1. Le attività, destinate alla realizzazione delle finalità associative, sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai soci.
2. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
3. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
4. - La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 16. – Composizione del Consiglio direttivo, durata, rieleggibilità

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 9 membri eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.
2. Il Consiglio direttivo amministra le risorse economiche dell'Associazione, ispirando la gestione ai principi di equità, solidarietà, sobrietà, efficacia ed efficienza.
3. Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito a seguito di nomina effettuata dall'Assemblea ordinaria di cui all'art. 15.
4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, sarà sostituito a seguito di nomina effettuata dall'Assemblea ordinaria di cui all'art. 15. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. »

DI ALLEGARE copia dello Statuto, così come modificato dalla presente deliberazione, al Verbale dell'Assemblea;

DI RENDERE immediatamente eseguibile la deliberazione al termine dell'Assemblea

2) VARIE ED EVENTUALI

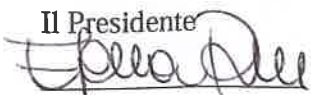
Il Presidente chiede ai soci se vi sono altri argomenti da dibattere. Nessun socio interviene.

Alle ore 21.45, esaurita la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, la riunione viene sciolta.

Allegati:

- Statuto di "Casa Betania APS"

Il Presidente



CASA BETANIA A.P.S.
Via Madonna 6 - 23070 GUANZATE (CO)
Cod. Fisc. 95105110134 - T. 031.890108
comunita.casabetania@libero.it

Il Segretario



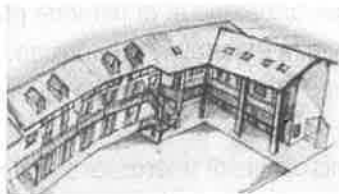
Registrato a Como il 13 DIC. 2022 al N. 3676/3
Serie 3 ☐ Esatti € ☒ Esente

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Giorgio VOLINI

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE







CASA BETANIA APS

VIA MADONNA, 6 – 22070 GUANZATE (CO)
C.F. 95105110134



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale di solidarietà familiare «Casa Betania A.P.S.».
2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 oltre che dalle altre vigenti norme, anche regionali.

Art. 2. – Sede

1. Essa ha sede nel Comune di Guanzate (CO).
2. L'Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

Art. 3. Scopo, durata e struttura associativa

1. «Casa Betania» è un'associazione ad ispirazione cristiana, il cui scopo è valorizzare la famiglia quale elemento costitutivo della società e protagonista della solidarietà e della convivenza civile.
2. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
3. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.
4. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.
5. Nel raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone di favorire:
 - a) l'autopromozione della famiglia attraverso lo strumento denominato «Condominio solidale», per consentire alle famiglie associate di diventare risorsa per i propri membri e per il territorio;
 - b) l'accoglienza e l'aiuto reciproco tra i suoi membri basandosi sulla fiducia, il rispetto delle diversità e l'apertura a chi esprime un bisogno;
 - c) la crescita di una cultura della solidarietà dove la condivisione dei beni materiali e spirituali di ognuno diventino ricchezza per tutti;

- d) la realizzazione di forme di accoglienza, sostegno e promozione umana per le categorie di persone più deboli quali, ad esempio, minori, anziani, donne con figli in situazioni di difficoltà e portatori di handicap;
- e) esercitare le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e, nello specifico, quelle previste dalle lettere:
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- f) esercitare le attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
6. La durata dell'Associazione è illimitata.

7. L'Associazione è organizzata secondo le disposizioni del presente statuto. In particolare, per raggiungere le finalità di cui al precedente titolo, l'Associazione promuove la nascita di condomini solidali e si dota di regolamenti interni volti a regolare la vita associativa.
8. Il Condominio solidale è il nucleo attorno a cui si sviluppa l'Associazione.
9. Il Condominio solidale è una comunità di famiglie e di persone che si impegnano:
 - a) a vivere insieme presso una struttura abitativa dell'Associazione denominata "Condominio solidale",
 - b) a rispettare quanto stabilito nei regolamenti associativi.
10. Per lo svolgimento di tutte le attività l'Associazione potrà avvalersi di volontari che non siano soci.
11. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dai Regolamenti Associativi.
12. I volontari e i soci vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

PATRIMONIO, BILANCIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4. Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
 - b) dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

5. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
6. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
7. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
8. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 5. Esercizio sociale e finanziario

1. L'esercizio sociale e finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
3. Ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo documenta nella nota integrativa al bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
6. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
7. Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.
8. L'Associazione per almeno tre anni conserva la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui all'art. 4 comma 2 lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), la documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

ASSOCIATI

Art. 6. – Soci

1. Le attività, destinate alla realizzazione delle finalità associative, sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai soci.
2. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
3. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
4. - La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7. – Ammissione di nuovi soci ordinari

1. Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo, deliberata l'ammissione a socio, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente.
3. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 8. – Diritti degli associati

1. Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. -Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'associazione entro 90 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: richiesta in forma scritta da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC.
3. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
4. Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere

in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9. – Doveri dei soci

1. I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 10. – Cause di privazione della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
3. Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro sei mesi potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell'esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo.
4. In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo
5. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
6. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 24 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ORGANI SOCIALI

Art. 11. – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente del Consiglio direttivo;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti o l'Organo di Controllo se nominati.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12. – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
4. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.
7. L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 13. – Assemblea ordinaria e straordinaria

1. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - h) l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - i) contrazione di mutui e aperture di credito;
 - j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
 - k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate;
 - l) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto di gestione;
 - m) convenzioni con enti pubblici e privati.
 - n) quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

3. Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
4. L'assemblea straordinaria delibera in merito a:
 - a) le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
5. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
6. Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si veda quanto previsto all'articolo 23 del presente statuto.

Art. 14. – Diritto di voto, deleghe

1. Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Il genitore, o chi ne fa le veci, sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
2. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Art. 15. – Presidenza dell'Assemblea, nomina del segretario, formalità

1. Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16. – Composizione del Consiglio direttivo, durata, rieleggibilità

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 9 membri eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.
2. Il Consiglio direttivo amministra le risorse economiche dell'Associazione, ispirando la gestione ai principi di equità, solidarietà, sobrietà, efficacia ed efficienza.
3. Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito a seguito di nomina effettuata dall'Assemblea ordinaria di cui all'art. 15.
4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, sarà sostituito a seguito di nomina effettuata dall'Assemblea ordinaria di cui all'art. 15. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 17. – Elezione del Presidente, del Vicepresidente e Tesoriere

1. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

2. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 18. – Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all'eventuale preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art. 19. – Regolarità delle deliberazioni e adempimenti

1. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
3. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20. – Funzioni e compiti del consiglio direttivo

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - d) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Art. 21. – Presidente, Vicepresidente, Tesoriere

1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
4. Il Tesoriere, eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal



punto di vista contabile, il rendiconto accompagnandoli da idonea relazione. Il Tesoriere custodisce inoltre il libro dei soci e i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 Organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
4. - Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

SCIOGLIMENTO

Art. 23. – Scioglimento

1. L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione.
3. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
4. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

CONTROVERSIE

Art. 24. – Clausola arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como.
2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

NORME APPLICABILI E DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 25. – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 26 – Disposizione transitoria

1. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]